

	REPUBBLICA ITALIANA	
	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA	
	CONTRATTO DI APPALTO	
	TRA: L'Università' degli Studi di Roma Tor Vergata (di seguito	
	denominata <i>Università' o Ateneo</i>), con sede in Roma, Via Cracovia,	
	n. 50 - 00133 – codice fiscale n. 80213750583 – partita I.V.A.	
	02133971008.	
	E: La Società' , con sede in , Via , – cap. –	
	codice fiscale e partita IVA n. (di seguito denominata	
	<i>Società, Aggiudicatario o Broker</i>)	
	PER: Il servizio di consulenza, intermediazione e assistenza	
	assicurativa (brokeraggio) e di gestione delle polizze/sinistri in	
	favore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata – CIG: ****	
	L'anno addì del mese di in	
	una sala dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, innanzi a	
	me, Avv. , in qualità di Ufficiale Rogante, delegato	
	con decreto rettorale n. a redigere e ricevere a tutti	
	gli effetti di legge i contratti dell'Amministrazione Universitaria, ai	
	sensi e per gli effetti del Regolamento di Ateneo per	
	l'Amministrazione, la finanza e la Contabilità, sono personalmente	
	comparsi:	
	il Prof. Nathan Levialdi Ghiron, C.F. *****N*****F839J, nato a	
	Napoli, il **/**/****, nella sua qualità di Rettore e Legale	
	Rappresentante dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata,	
	presso la cui sede per la carica è domiciliato, ed autorizzato ad	
		1

	intervenire al presente atto in virtù di delibera del Consiglio di	
	Amministrazione del ;	
	il Sig. , nato a il , C.F. il	
	quale interviene al presente atto non in proprio, ma quale	
	rappresentante legale della Società , con sede come	
	in epigrafe – iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di	
	al n dal , come impresa di ,	
	presso la quale per la carica è domiciliato, come risultante dalla	
	verifica di autocertificazione effettuata presso l’Archivio Ufficiale	
	delle CCIAA - certificato della Camera di Commercio Industria	
	Artigianato ed Agricoltura di *** , agli atti dell’Università.	
	Detti comparenti, aventi i requisiti di legge, della cui identità	
	personale, qualifica e poteri sono certo io Ufficiale Rogante, previa	
	rinuncia di comune accordo fra loro e con il mio consenso alla	
	assistenza dei testimoni, giusta la facoltà consentita dal disposto	
	dell’art.48 della vigente legge notarile n.89 del 16 dicembre 1913 e	
	successive modifiche ed integrazioni;	
	PREMESSO	
	- che con delibera del 23 luglio 2024 il Consiglio di	
	Amministrazione dell’Università degli Studi di Roma Tor	
	Vergata ha deliberato di affidare il servizio di consulenza,	
	intermediazione e assistenza assicurativa (brokeraggio) e di	
	gestione delle polizze/sinistri, di durata quinquennale, mediante	
	l’indizione di una procedura aperta europea, con applicazione del	
	criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa	
		2

	individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai	
	sensi dell'art. 108 D. Lgs. n. 36/2023 (d'ora innanzi denominato	
	anche “Codice dei contratti pubblici”);	
	- che la scelta della migliore offerta è avvenuta secondo il metodo	
	del rapporto qualità – prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice	
	degli appalti, con l'attribuzione di 100 punti (80 punti alla	
	migliore offerta tecnica e 20 punti alla migliore offerta	
	economica);	
	- che sono state effettuate tutte le verifiche previste per il possesso	
	dei prescritti requisiti di carattere generale, tecnico-	
	organizzativo ed economico-finanziario in capo	
	all'aggiudicatario, con esito positivo, come risultante agli atti	
	dell'Università;	
	- che sono risultati negativi gli accertamenti antimafia esperiti in	
	applicazione della Legge 19 marzo 1990, n.55 e successive	
	modifiche ed integrazioni, risultando tra l'altro negativi gli	
	accertamenti antimafia nei confronti degli amministratori ai	
	sensi della normativa in materia;	
	- che a conclusione del procedimento di gara, nella seduta del	
	, il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo ha deliberato	
	l'aggiudicazione efficace in favore della Società del	
	servizio, di durata quinquennale, di consulenza e brokeraggio	
	assicurativo e di attività gestionale polizze/sinistri in favore	
	dell'Università secondo le modalità progettuali proposte in sede	
	di gara;	
		3

	- che, a titolo di cauzione, la Società ha prodotto fideiussione	
	n. di Euro emessa in data dalla Compagnia *****;	
	- che la Società ha contratto assicurazione, mediante polizza n.	
	emessa in data dalla Compagnia	
	– Via – contro i rischi	
	di responsabilità professionale verso terzi conformemente a	
	quanto prescritto all’ art. 10 del Capitolato Speciale di Appalto;	
	- che la Società ha adempiuto alla comunicazione del proprio	
	conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010	
	e s.m.i.;	
	- che, ai sensi degli artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale,	
	l’Aggiudicatario dichiara di avere piena capacità di contrattare	
	con la Pubblica amministrazione, giusta anche le dichiarazioni	
	conservate in atti.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la	
	precedente narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del	
	presente atto, convengono e stipulano quanto segue:	
	ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO	
	L’Università, come sopra rappresentata, affida alla	
	Società , nella persona del Sig. -	
	Rappresentante Legale - che accetta, il servizio di consulenza e	
	assistenza assicurativa (brokeraggio) e di attività gestionale	
	polizze/sinistri in favore dell’Università degli Studi di Roma Tor	
	Vergata.	
		4

	Tutte le prestazioni saranno effettuate secondo le prescrizioni	
	contrattuali di gara (Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale	
	d'Appalto e relativi allegati), recepite nell'offerta presentata e che,	
	noti fra le parti, formano parte integrante e sostanziale del presente	
	atto, anche se non materialmente allegati.	
	ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO	
	Il presente affidamento è di durata quinquennale a decorrere dal 5	
	agosto 2025 fino al 4 agosto 2030.	
	ART. 3 – CORRISPETTIVO	
	Il compenso spettante alla Società sarà erogato, secondo	
	consuetudine di mercato, dalla/e Compagnia/e assicuratrice/i	
	aggiudicataria/e delle relative gare. Il predetto compenso è posto a	
	carico dell'Assicuratore tramite apposita clausola inserita nei	
	contratti assicurativi. Il compenso spettante al Broker è quello	
	offerto in gara, in forma di percentuale pari al % sui premi	
	corrisposti alle Compagnie di Assicurazione.	
	Il servizio oggetto del presente appalto non comporta per	
	l'Università alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi	
	o rimborsi. Nessun compenso inoltre potrà essere richiesto nel caso	
	in cui l'Università ritenga di non procedere alla stipula di contratti	
	di assicurazione per i quali il Broker abbia svolto attività di	
	consulenza, ovvero con si realizzi il buon esito delle procedure	
	indette con l'assistenza del Broker. L'Università non risponderà	
	infine in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie	
	di Assicurazione nei confronti del Broker.	
		5

ART. 4 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento dei premi assicurativi alle Compagnie di Assicurazione avverrà esclusivamente per il tramite del Broker entro il termine e secondo le modalità indicate nei contratti di assicurazione. L'Università provvederà alla liquidazione dei premi al Broker, previa indicazione da parte dello stesso dei dati necessari per effettuare i predetti pagamenti. Il Broker si impegna e si obbliga a versare i premi all'assicuratore, in nome e per conto dell'Università, nei tempi e nei modi convenuti con l'Assicuratore stesso ed il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l'Università. Non saranno pertanto mai imputabili all'Università gli effetti di ritardi nei pagamenti effettuati dal Broker agli assicuratori. Relativamente alle ricevute di pagamento del premio, l'atto di quietanza dovrà essere trasmesso nelle ventiquattro ore successive all'avvenuto pagamento del premio. Riguardo le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al predetto articolo 3 si applicherà la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 5 - ORGANIZZAZIONE DELL'APPALTO

La Società, per l'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, dovrà avvalersi di un'organizzazione tale da assicurare un costante e rapido collegamento con l'Università, nonché un elevato livello di prestazione, al fine di fronteggiare qualunque esigenza

		possa emergere nel corso dell'appalto.	
		Dovrà altresì designare un referente per l'Università che sarà il responsabile del servizio e dedicare al servizio stesso del personale professionalmente qualificato. Tali figure professionali saranno quelle indicate dalla Società in sede di gara. In caso di sostituzione del personale dedicato, nel corso dell'affidamento, la Società è obbligata a garantire le medesime qualifiche professionali indicate in sede di gara.	
		Qualora la Società disattenda a tale obbligo in termini gravi e suscettibili di pregiudicare la funzionalità del servizio, l'Università si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c. – clausola risolutiva espressa – dandone comunicazione scritta con avviso di ricevimento.	
		ART. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DELLA SOCIETA'	
		Nel corso dell'appalto la Società dovrà adempiere a quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto ed alle prestazioni proposte nella relazione tecnica presentata in sede di gara.	
		In caso di inadempimenti ai previsti obblighi, l'Università procederà a darne comunicazione a mezzo <i>pec</i> al Responsabile del servizio della Società che potrà fornire le eventuali osservazioni entro i tre giorni successivi.	
		Trascorsi trenta giorni senza che la Società si adegui, l'Università si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c. – clausola risolutiva espressa – dandone comunicazione scritta.	
			7

ART. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le clausole di risoluzione previste dalla legislazione vigente, l'Università si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c. – clausola risolutiva espressa – nei casi previsti dai precedenti artt. 4 e 5 del presente contratto e dall'art.12 del Capitolato speciale di appalto.

ART. 8 - MODIFICHE SOCIETARIE

La Società si obbliga a comunicare tempestivamente all'Università ogni modifica intervenuta, durante il periodo contrattuale, negli assetti societari e nella struttura di impresa. Qualora non si ottemperasse a tale obbligo l'Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto *ipso iure*.

ART. 9 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

La validità ed efficacia del presente Contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto da parte dell'Aggiudicatario della legislazione antimafia per l'intero periodo di durata del contratto stesso.

L'Aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente all'Università ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto societario o gestionale, nella struttura, negli organismi tecnici e amministrativi.

L'Università si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.

ART. 10 – ONERI E SPESE CONTRATTUALI

	Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto (bolli, spese di registrazione) sono per intero a carico dell'Aggiudicatario.	
	ART. 11 - DOMICILIO	
	A tutti gli effetti del presente atto l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata elegge domicilio legale in Via Cracovia, 50, 00133 - Roma, la Società in Via - ().	
	ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI	
	L'Università e il Broker si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare tutte le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e il D. Lgs. 196/2003 (“Codice della privacy”).	
	L'Università agirà in qualità di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.4 del GDPR e avrà le responsabilità previste dall'art. 24 del GDPR, il Broker agirà in qualità di Responsabile del trattamento e tratterà i dati personali secondo gli obblighi descritti all'art. 28 del GDPR.	
	Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Via Cracovia 50, CAP 00133, Roma, e-mail: rettore@uniroma2.it , PEC: rettore@pec.uniroma2.it .	
	Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile agli indirizzi e-mail rpd@uniroma2.it e PEC rpd@pec.torvergata.it .	
	ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	
	È vietata la cessione totale o parziale del contratto di brokeraggio. Nel caso di violazione di tale divieto la cessione si intende nulla e, pertanto, senza alcun effetto nei rapporti con l'Università la quale	
		9

L'UFFICIALE ROGANTE